




Fact Sheet

Utilizzo della nuova dichiarazione d'origine (Statement on Origin, SoO) nel traffico preferenziale di beni con Paesi in sviluppo.

In quali casi l'operatore economico, presente nel territorio doganale, deve farsi registrare come Esportatore Registrato (REX)?



¹ Quota parte del paese concedente: leforniture di materiali con origine preferenziale svizzera verso Paesi in via di sviluppo per la fabbricazione di merci che devono tornare nell'UE, in Svizzera o in Norvegia con una prova dell'origine (come da articolo 26 dell'Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo [Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS; [RS 946.39](#)]).

Requisiti della dichiarazione d'origine per il commercio con Paesi in sviluppo

Tenore della dichiarazione d'origine

La dichiarazione d'origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita su un documento commerciale e recare la menzione del nome e l'indirizzo completo dell'esportatore nonché la descrizione delle merci e la data di rilascio. L'aggiunta della firma manoscritta non è necessaria.

Französische Fassung:

L'exportateur ...² (Numéro d'exportateur enregistré ...³) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁴ au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d'origine satisfait est ...⁵.

Englische Fassung:

The exporter ...² (Number of Registered Exporter ...³) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁴ preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is ...⁵.

² Invece di indicare il nome e l'indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale.

³ indicare il numero di registrazione (numero REX), se disponibile.

⁴ Deve essere menzionata l'origine della merce, vale a dire l'origine svizzera o quella del Paese in sviluppo.

⁵ In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita dalla posizione del Sistema armonizzato pertinente (p. es.: «W 9618»).

Se del caso, l'indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti:

- a) in caso di cumulo con la Svizzera, «CUMUL SUISSE» oppure «SWITZERLAND CUMULATION»;
- b) in caso di cumulo con l'UE o la Norvegia, rispettivamente «CUMUL UE» oppure «EU CUMULATION», «CUMUL NORVÈGE» oppure «NORWAY CUMULATION»;
- c) in caso di cumulo regionale, «CUMUL RÉGIONAL» oppure «REGIONAL CUMULATION».

Il rilascio di dichiarazioni d'origine sostitutive, in caso di suddivisione d'invii con ri-spedizione verso la UE e/o la Norvegia, necessita alcuni requisiti supplementari (in aggiunta a quelli esposti nella pagina 2):

- Le dichiarazioni d'origine sostitutive possono essere allestite soltanto da esportatori registrati.
- Nelle dichiarazioni d'origine sostitutive deve essere iscritta la menzione «ATTESTATION DE REMPLACEMENT» oppure «REPLACEMENT STATEMENT».
- I condizioni di trasporto ([art. 19 OROPS](#)) devono essere rispettate.
- Il riesportatore in Svizzera allestisce una o dichiarazioni d'origine sostitutive in cui iscrive quanto segue:
 - tutti i dati relativi ai prodotti riesportati contenuti nella dichiarazione d'origine rilasciata nel Paese in sviluppo o nel certificato d'origine modulo A rilasciato nel Paese in sviluppo;
 - la data di allestimento della dichiarazione d'origine rilasciata nel Paese in sviluppo o del certificato d'origine modulo A rilasciato nel Paese in sviluppo;
 - i dati necessari in conformità con la dichiarazione d'origine rilasciata nel Paese in sviluppo o il certificato d'origine modulo A rilasciato nel Paese in sviluppo, inclusi i riferimenti a un eventuale cumulo;
 - il nome, l'indirizzo e il numero REX del riesportatore in Svizzera;
 - il nome e l'indirizzo del destinatario nell'UE o in Norvegia; e
 - la data e il luogo di allestimento della dichiarazione d'origine sostitutiva.
- In caso di sostituzione di un certificato d'origine modulo A o di una dichiarazione d'origine, il riesportatore iscrive quanto segue nel certificato d'origine modulo A iniziale o nella dichiarazione d'origine:
 - i dati relativi alla dichiarazione d'origine sostitutiva;
 - il nome e l'indirizzo del riesportatore in Svizzera;
 - il nome e l'indirizzo del destinatario nell'UE o in Norvegia.
- Nelle dichiarazioni d'origine o nei certificati d'origine sostitutivi deve essere iscritta la menzione «REMPLOCÉ» oppure «REPLACED».

Suggerimento per le case di spedizione

Le case di spedizione che già oggi, su ordine di una ditta estera, rilasciano moduli A sostitutivi, a partire dal 1 gennaio 2017 devono essere obbligatoriamente registrate come clienti REX. Per tali invii, dal 1 gennaio 2017, è obbligatorio il rilascio di dichiarazioni d'origine sostitutive (Statement on Origin sostitutive). Esso concerne il tipo di invii ripresi nel punto 6 a) del [formulario di richiesta](#), quando si agisce in nome di ditte estere. Una ditta Svizzera può, per contro, farsi registrare come cliente REX. In questo caso la casa di spedizione non deve necessariamente farsi registrare come cliente REX.